

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: ANGRISANI)

Roma, 11 dicembre 2019

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

**(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti**, approvato dalla Camera dei deputati

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il decreto-legge reca disposizioni in materia di scuola, dando seguito all'intesa raggiunta tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni sindacali il 1° ottobre scorso, e ulteriori disposizioni relative alle università e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché agli enti pubblici di ricerca;

valutato che le disposizioni del decreto-legge non sollevano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza:

a) parere favorevole sul testo del disegno di legge;

b) parere contrario sugli emendamenti 1.46 e 1.62, in quanto prevedono la disapplicazione dei limiti ai contratti a tempo determinato, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015, per i docenti della scuola paritaria, senza prevedere alcuna forma alternativa volta a prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, come previsto dalla direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla stessa direttiva.

Al riguardo si ricorda che il predetto accordo, allegato alla direttiva 1999/70/CE, non prevede un limite temporale espresso per i contratti a tempo determinato, ma stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di introdurre tali limiti al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato, fermo restando che le parti firmatarie dell'accordo riconoscono che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra i datori di lavoro e i lavoratori.

Dispone quindi la Clausola 5, punto 1, dell'accordo che, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei

---

Al Presidente  
della 7<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti;

c) parere non ostativo sui restanti emendamenti, con la seguente osservazione:

- l'emendamento 1.64 prevede per gli stessi contratti con la scuola paritaria un tempo determinato non superiore a 48 mesi. Tale soluzione sembra porsi, quindi, come legge speciale rispetto a quella generale di cui al citato articolo 19 del decreto legislativo n. 81 del 2015 e potrebbe rispondere adeguatamente all'obbligo di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo reiterato della contrattazione a termine, previsto dalla citata direttiva 1999/70/CE.

Luisa Angrisani